

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Amedeo Citarella, Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato e dal Prof. Massimo Alfonso Di Carlo, Componenti aggiunti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Nicola Terra e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 28 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), MARCO PALMAS (Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl - (nota N°. 2070/102pf10-11/SP/blp del 13.10.2010).

Con atto del 13.10.2010 il Procuratore federale, a seguito della nota Co.Vi.Soc. del 3.8.2010, ha deferito a questa Commissione il Sig. Marrocu Siro, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl; il Sig. Palmas Marco, soggetto responsabile del controllo contabile e presidente del Collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl, nonché la Società Villacidrese Calcio Srl, per rispondere:

il primo:

- della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4) – 5) – 6) e 8) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere depositato, entro il termine del 30.6.2010:

- la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega;

- la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA;

- le copie delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31.12.2008;

- la nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla Società dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute IRPEF e dei relativi contributi ENPALS;

- della violazione prevista e punita dall'art.10, comma 3,CGS, in relazione al titolo I, paragrafo IV), lettera A), punto 1) del CU N°. 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere pagato ai

tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega, entro il termine del 25.6.2010, gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso;

- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, CGS, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 6.7.2010, una dichiarazione non veridica per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA;

il secondo:

- della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS, per la dichiarazione non veridica del 6.7.2010 alla Co.Vi.So.C. per la parte relativa al pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA;

la terza:

- a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS vigente, per le condotte ascritte al Legale rappresentante ed al soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale.

Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire la memoria difensiva in atti.

Alla riunione del 28.10.2010 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 18 (diciotto) per Marrocu Siro;
 - inibizione di mesi 6 (sei) per Palmas Marco;
 - punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl.
- Per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato alla memoria in atti e concluso per il loro proscioglimento.

Il deferimento è fondato.

Marrocu Siro, quale Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2010/2010, avrebbe dovuto depositare presso la Co.Vi.Soc., entro il termine del 30.6.2010, la documentazione prevista dal C.U. N°.117 del 25.5.2010, titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4) – 5) – 6) e 8) del CU 117/A del 25 maggio 2010.

Nella fattispecie non risultano depositati i documenti elencati nella parte motiva del deferimento, come sopra analiticamente riportati.

Quanto alla dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, gli stessi deferiti, al punto III della memoria, hanno dichiarato di avere provveduto a tale pagamento successivamente al termine previsto.

L'addebito riferito al mancato deposito nei termini della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, oltre che risultante *per tabulas*, viene ammesso dai deferiti al punto IV della memoria difensiva.

Quanto al mancato deposito delle copie delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31.12.2008, al punto V della memoria difensiva se ne sostiene l'avvenuto erroneo deposito presso la Lega.

Secondo i deferiti la circostanza risulterebbe da non meglio precisati documenti allegati dalla Procura al fascicolo del procedimento, oltre che dalla lettera 5.7.2010 con cui la stessa deferita avrebbe richiesto alla Lega il loro inoltro alla Co.Vi.Soc.

Manca agli atti, però, la prova dell'avvenuto deposito in Lega della documentazione di che trattasi. La stessa nota della Società del 5.7.2010 non riporta i documenti che si assumono erroneamente inoltrati in Lega, in quanto contiene un generico richiamo alla "*documentazione di competenza della Co.Vi.Soc.*", onde non è dato comprendere se, quando e quale documentazione sia stata effettivamente consegnata alla Lega.

Quanto sopra vale anche ai fini del deposito della nota contenente gli estremi di un conto corrente bancario intestato alla Società, dedicato esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e delle ritenute IRPEF e dei relativi contributi ENPALS.

In atti è stata versata la copia del fax con cui la Lega avrebbe trasmesso alla Co.Vi.Soc. la suddetta nota. Manca, però, la prova del suo precedente erroneo inoltro alla Lega nel termine previsto dal richiamato CU N°.117/2010.

Di nessun pregio, con riferimento al pure riconosciuto mancato pagamento, entro il termine del 25.6.2010, degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso (v. punto II memoria difensiva), è la tesi difensiva dell'inadempimento incolpevole, per avere inutilmente convocato i calciatori in sede per il giorno 24.6.2010, alle ore 15,00, con telegrammi inviati il 23 ed il 24.6.2010. Al di là delle circostanza che i telegrammi del 24.6.2010 risultano richiesti dopo le ore 16,00 del 24.6.2010, in orario successivo a quello della convocazione, vi è che la Società avrebbe dovuto provvedere al pagamento in tempo utile e, quindi, porre in essere per tempo ogni attività idonea a realizzare l'adempimento richiesto, mentre, per sua stessa ammissione, ha provveduto a tanto successivamente alla scadenza del termine (punto II, memoria difensiva).

Non risulta veridica, infine, la nota del 6.7.2010, sottoscritta dal Legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile, per la parte relativa alla comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA.

La Società, nelle sue difese (punto VII), assume di avere provveduto al pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi e che il richiesto ed eseguito pagamento della somma di € 7.705,73 non si riferirebbe a tale tipologia di debiti.

Il C.U. N°. 117/2010, titolo I, par. III, lett. B) punto 5, però, non richiede la sola attestazione di avvenuto pagamento di tutti i debiti fiscali definitivi portati da cartelle notificate entro il 30 aprile 2010. Tale attestazione, infatti, è richiesta in aggiunta a quella di avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi d'imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Tanto si evince dalla lettera della richiamata disposizione che, con riferimento ai debiti definitivi, fa uso dell'avverbio "altresi".

Anche tale doglianza dei deferiti, pertanto, è infondata.

L'aver inoltrato una dichiarazione non veridica, configura, perciò, violazione del precetto di cui all'art. 8, comma 1, CGS.

Di tale violazione rispondono i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione: il Sig. Marrocu Siro ed il Sig. Palmas Marco, nella rispettiva qualità di Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società e di soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale.

Dei fatti ascritti agli anzidetti soggetti risponde anche la Società.

A titolo di responsabilità diretta, per i fatti ascritti al Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante oggettiva (art. 4, comma 1, CGS); a titolo di responsabilità oggettiva per quelli ascritti al soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale (art. 4, comma 2, CGS).

Considerato che la chiara lettera delle disposizioni previste dal C.U. N°. 117/2010 in punto sanzioni impone che ad ogni inadempimento contestato corrisponda la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011; rilevato, altresì, che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito (titolo IV cit. C.U.), nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 18 (diciotto) di inibizione a carico di Marrocu Siro;
- mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Palmas Marco;
- penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico della Società Villacidrese Calcio Srl.

(127) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), MASSIMO STRIGLIA (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Canavese Srl) e della SOCIETÀ FC CANAVESE Srl - (nota N°. 2054/94pf10-11/SP/blp del 12.10.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 12 ottobre 2010 nei confronti del Sig. Francesco Ferraris, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della FC Canavese Srl per la violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo III) lettera B) punto 4 e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico entro il termine del 30 giugno 2010 la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 200.000,00 e per il mancato pagamento entro il medesimo termine del 30 giugno 2010 delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione prevista dall'art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto la dichiarazione datata 30 giugno 2010 e depositata presso la CO.VI.SO.C attestante circostanze e dati contabili non veridici;

del Sig. Massimo Striglia, Presidente del Collegio Sindacale della FC Canavese Srl per la violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione datata 30 giugno 2010 e depositata presso la CO.VI.SO.C attestante circostanze e dati contabili non veridici;

e nei confronti della FC Canavese Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS vigente per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante ed al Presidente del Collegio sindacale;

Letta la memoria difensiva datata 25 ottobre 2010 depositata in giudizio nell'interesse dei soggetti deferiti.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 10 (dieci) al Sig. Francesco Ferraris;
- inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Massimo Striglia;
- penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di euro 3.000,00 (Euro tremila/00) alla FC Canavese Srl.

Ascoltato altresì il difensore dei soggetti deferiti il quale ha concluso, ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva, per l'irrogazione di sanzione minima al Ferraris ed alla FC Canavese e per il proscioglimento dello Striglia.

Premesso che per le posizioni del Ferraris e della Canavese a titolo di responsabilità diretta v'è riconoscimento della violazione denunciata;

Ritenuto invece che per lo Striglia e per la Canavese a titolo di responsabilità oggettiva non può essere accolta la richiesta di proscioglimento per le ragioni che seguono:

valutato che lo Striglia, nella sua qualità di Presidente del Collegio sindacale della Società, è stato inserito nel foglio di censimento della Società stessa proprio con tale qualifica e dunque può essere legittimamente giudicato da questa Commissione;

Considerato che con la sottoscrizione della dichiarazione 30 giugno 2010 lo Striglia ha ufficialmente attestato che la Società aveva disposto telematicamente tutti i versamenti delle ritenute IRPEF ed aveva effettuato tutti i versamenti Enpals relativi agli emolumenti dovuti e che la Società aveva ottenuto la rateizzazione per i mesi da ottobre 2009 a maggio 2010 e versato le rate scadenti entro il 30 aprile.

Valutato che dalla documentazione in atti risulta, al contrario di quanto attestato, che il versamento delle ritenute IRPEF è avvenuto in data 5 luglio 2010 e che la menzionata rateizzazione è stata concessa in data 6 luglio 2010.

Ritenuto che era proprio compito specifico del Collegio sindacale presieduto dallo Striglia di verificare la regolarità della gestione societaria e che dunque a nulla può valere la considerazione che quanto attestato dallo Striglia gli era stato comunicato dalla Società, proprio alla luce dei poteri di controllo che gli competevano.

Ritenuto dunque che le violazioni ascritte ai soggetti deferiti appaiono sussistere e valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 10 (dieci) al Sig. Francesco Ferraris, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale rappresentante della FC Canavese Srl;
- inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Massimo Striglia, Presidente del Collegio sindacale della FC Canavese Srl.
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di euro 3.000,00 (Euro tremila/00) alla FC Canavese Srl.

(130) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SpA - (nota N°. 2117/103 PF 10-11/SP/blp del 14.10.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 14.10.2010 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, Consulente e Legale rappresentante della medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: 1) della violazione di cui all'art. 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo II), lettera A), punti 5 e 8 del CU 117/A del 25.5.10 per non aver depositato entro il termine del 30.6.10 la prevista fidejussione bancaria a favore della FIGC, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino a marzo 2010; 2) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV) lettera A) punti 1 e 2 del su citato C.U. del 25.5.10 per non aver pagato, entro il termine del 25.6.10, gli emolumenti ai suoi tesserati fino al marzo 2010 e i debiti sportivi nei confronti di FIGC e Leghe; 3) della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I) paragrafo II) lettera C) punto 1 del su citato CU del 25.5.10 per non aver provveduto entro il termine del 6.7.10 al disposto dell'art. 2447 C.C. come dalla relazione semestrale al 31.12.09; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia come tutti gli addebiti mossi alla Società circa le mancanze economiche siano stati sanati solo pochi giorni dopo le previste scadenze e che ciò sarebbe avvenuto, secondo l'Ascoli, per la profonda difficoltà in cui era caduta la compagine marchigiana a causa della grave crisi generale, nonché per gli strettissimi termini per gli adempimenti imposti dal noto CU 117/A del 25.5.10 che non sarebbe stato possibile rispettare a causa dei ritardi degli stessi Istituti di credito fidejussori. Viene evidenziato, inoltre, che il superamento della situazione di cui all'art. 2447 C.C. sarebbe stato rappresentato tempestivamente già il 6.7.10 e, da ultimo, che il Sig. Collina non sarebbe assoggettabile a procedimento disciplinare perché soggetto non tesserato con la Società.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Roberto Benigni: 14 (quattordici) mesi di inibizione;
- per il sig. Massimo Collina: 14 (quattordici) mesi di inibizione;
- per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto.

Risulta infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal CU 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè: non ha trasmesso, entro il 30.6.10, la dovuta dichiarazione attestante il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS; non ha pagato, entro il 25.6.10, gli emolumenti dovuti fino al marzo 2010 ai suoi tesserati; non ha depositato, entro il 30.6.10 la prevista fidejussione bancaria a favore della FIGC; non ha pagato, entro il 25.6.10, i propri debiti sportivi con FIGC e Leghe.

A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo oltre quanto disposto dalle norme federali, né che la Società non abbia potuto adempiere tempestivamente ai propri obblighi a causa della generale crisi economica o perché i termini imposti dal CU 117/A del 25.5.10 per i versamenti – che sono da considerarsi perentori - erano troppo ravvicinati per data di scadenza (30.6.10).

Per quanto riguarda, invece, la contestazione che la Società non abbia superato, entro il termine del 6.7.10, quanto previsto dall'art. 2447 c.c. - a proposito del caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - bisogna rilevare che la Società aveva effettivamente inviato tempestivamente alla COVISOC la comunicazione dell'avvenuto superamento della citata situazione prevista dall'art. 2447 c.c. e che le successive osservazioni svolte dalla COVISOC sono state superate dalla attestazione delle Società di consulenza Bompani Audit Srl che, ad integrazione e chiarimento di quanto comunicato per iscritto il 5 luglio 2010, con ulteriore relazione, datata 9 luglio 2010, ha certificato l'avvenuto superamento degli adempimenti previsti dal codice civile già entro il termine ultimo del 6 luglio; su tale base, infatti, il Consiglio Federale FIGC ha poi potuto accogliere il ricorso dell'Ascoli accordando la necessaria licenza nazionale per l'iscrizione al campionato di serie B.

Priva di pregio è, invece, l'eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione Disciplinare del Sig. Collina per il fatto di non essere un tesserato; lo stesso è comunque parte integrante della Società essendo a pieno titolo inserito nel foglio censimento dell'Ascoli con rappresentanza legale.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità (esclusa solo per la ipotizzata violazione di cui al titolo I) paragrafo II) lettera C) punto 1) del citato comunicato ufficiale 117/A) dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Roberto Benigni e al Sig. Massimo Collina l'inibizione per mesi 14 (quattordici) ciascuno; alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

(135) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana

Calcio 1919 Spa), e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N° 2199/98pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 15 ottobre 2010 nei confronti del Sig. Francesco Rispoli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 Spa per la violazione di cui all'art.10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo IV) lettera A) punto 1) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per il mancato pagamento entro il termine del 25 giugno 2010 degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente;

al titolo I) paragrafo III) lettera B) punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2010 dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente;

e nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Letta la memoria difensiva datata 25 ottobre 2010 depositata in giudizio nell'interesse dei soggetti deferiti;

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 8 (otto) al Sig. Francesco Rispoli;
- penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Salernitana Calcio 1919 Spa.

Ascoltati altresì i difensori dei soggetti deferiti i quali hanno concluso, ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva, per il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Premesso che vanno prese in considerazione analiticamente tutte le censure formulate dalla difesa dei soggetti deferiti si rileva quanto segue:

In ordine alla questione degli emolumenti ai tesserati.

Per i compensi dovuti all'allenatore Bortolo Mutti, pur prendendo atto che la Società aveva depositato in Lega l'importo netto dei compensi dovuti, circostanza che per indirizzo di questa Commissione però non vale e non può valere come pagamento effettivo del dovuto, non può non tenersi conto che la Società stessa ha provveduto all'effettivo saldo in data 9 luglio 2010 e cioè successivamente al termine del 25 giugno 2010 espressamente previsto dalla normativa vigente;

per i compensi dovuti ai tesserati rinunciatari va considerato che le informali rinunce non possono essere prese in considerazione in quanto prive di ogni giuridica efficacia e dunque richiedibili nuovamente in qualsiasi momento da parte dei soggetti interessati;

per i tesserati liquidati in contanti si condivide il fatto che tale forma di pagamento possa essere utilizzata ma in ogni caso non v'è traccia in atti di regolari quietanze per tutti i soggetti interessati;

Sulla questione dei contributi Enpals.

In primo luogo la Società non è stata in grado di dimostrare l'effettivo pagamento dei contributi Enpals per il tesserato Bortolo Mutti avendo provveduto a depositare in Lega prima ed a pagare all'allenatore poi il solo compenso netto senza allegare certificazione del pagamento di detti contributi (la richiesta di un termine per produrre detta documentazione formulata all'odierna riunione appare irrilevante per le ragioni che seguono).

Per tutti gli altri tesserati il fatto che sia stata chiesta la rateizzazione del debito contributivo relativamente al periodo marzo 2009/maggio 2010 non appare sufficiente giacchè l'ENPALS, con determinazione N°. 1105 del 30/6/2010, determinava di accogliere l'istanza *“subordinando l'efficacia del provvedimento alla produzione delle garanzie fideiussorie prestate da istituti bancari o imprese di assicurazione nei termini ed alle condizioni riportate in premessa. La produzione della predetta garanzia risulta essenziale ai fini della concessione del presente beneficio rateale”*;

appare evidente che la presentazione della garanzia fideiussoria risultava *essenziale* per l'efficacia del provvedimento di rateizzazione che pertanto al 30 giugno 2010 era inidoneo a produrre qualsivoglia effetto giuridico.

Ritenuto dunque che le violazioni ascritte ai soggetti deferiti appaiono sussistere e valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) al Sig. Francesco Rispoli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 Spa;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Salernitana Calcio 1919 Spa.

(136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), e della SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl - (nota N°. 2091/97pf10-11/SP/blp del 14.10.2010).

Con provvedimento del 14 ottobre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma e, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2010, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009; b) la Società Foligno Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Con memoria difensiva del 25 ottobre 2010 l'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, difensore del Sig. Maurizio Zampetti in proprio e nella qualità di Presidente e Legale rappresentante del Foligno Calcio Srl, ha dedotto la circostanza per cui il deferimento in oggetto si

porrebbe *“in contrasto con un principio generale dell’ordinamento quale quello del ne bis in idem”*.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il deferimento che ci occupa *“si fonda sullo stesso illecito contestato col deferimento N°. 532/1563 pf09/10/SP/blp del 21.07.2010”* in capo ai medesimi soggetti oggi deferiti, vale a dire il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl e la Società stessa.

Prosegue la difesa dei soggetti deferiti sostenendo che quella oggi in discussione costituirebbe in sostanza una fattispecie sulla quale la Commissione Disciplinare si sarebbe già pronunciata in quanto, sempre secondo la tesi difensiva, *“con CU N°. 15/CDN, la codesta Commissione, aderendo all’istanza di patteggiamento proposta dalla società Foligno Calcio ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., ha inflitto la sanzione dell’inibizione per giorni 30 nei confronti del Sig. Zampetti Maurizio e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società Foligno Calcio Srl.”*

In considerazione di quanto sopra il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti dall’addebito contestato.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) quanto al Sig. Maurizio Zampetti, inibizione per mesi 6 (sei); b) quanto alla Società Foligno Calcio Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011.

Per i deferiti è presente l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale, riportandosi alle memorie depositate ne precisa alcuni punti.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutato quanto sostenuto nella memoria difensiva fatta pervenire dall’Avv. Malagnini nell’interesse del Sig. Maurizio Zampetti, nella sua qualità, e della Società Foligno Calcio Srl, la Commissione rileva come il deferimento in oggetto sia fondato e pertanto vada accolto.

Quanto contestato dalla Procura federale ai soggetti oggi deferiti è difatti ampiamente suffragato dalla documentazione versata in atti.

Come comunicato dalla Co.Vi.So.C. con nota del 3 agosto 2010, la Società Foligno Calcio Srl non ha osservato quanto previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, previgente gli adempimenti che ciascuna Società avrebbe dovuto svolgere per poter partecipare al campionato di competenza per la stagione 2010/2011.

La norma in questione stabilisce espressamente che le Società devono entro il termine del 30 giugno 2010 osservare diversi adempimenti tra i quali è espressamente previsto quello di provvedere al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

L’inosservanza del suddetto termine, sempre secondo quanto stabilito espressamente dal predetto CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011.

Alla luce di quanto sopra esposto la tesi sostenuta dalla difesa dei soggetti deferiti non può essere in alcun modo condivisa.

Difatti con il citato deferimento N°. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.07.2010 (per effetto del quale il CU N°. 15/CDN, in accoglimento dell'istanza di patteggiamento proposta dalla società Foligno Calcio Srl, ha conseguentemente applicato sanzioni alla medesima Società ed al Sig. Maurizio Zampetti) veniva contestata agli stessi soggetti oggi deferiti la violazione di norma diversa rispetto a quella oggi invocata, vale a dire quella di cui all'art. 85, lettera B), paragrafo V delle N.O.I.F., per non avere la Società Foligno Calcio Srl documentato entro il termine del 30 aprile 2010 il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

La violazione allora contestata si riferiva quindi sostanzialmente ad una norma relativa ai controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Società calcistiche.

Diversa è la fattispecie oggi in discussione.

Nel deferimento odierno, difatti, è stata contestata la violazione del precetto di cui al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010; per mezzo del Comunicato Ufficiale in questione, come dedotto in precedenza, erano stati elencati tutta una serie di adempimenti che ciascuna Società doveva osservare entro il 30 giugno 2010 per poter acquisire il diritto a partecipare al campionato di competenza per la stagione 2010 / 2011.

Pertanto il richiamo al principio del ne bis in idem, come in precedenza esposto, non può trovare accoglimento.

D'altra parte, traslata ove possibile la presente fattispecie nel campo penalistico, nella questione che ci occupa è come se ci trovassimo al cospetto di un reato complesso, vale a dire di un reato composto da due o più figure autonome; qualora un soggetto sia stato perseguito per uno solo dei reati autonomi, è inequivocabilmente perseguibile anche per gli altri.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente del C.d.A. e di Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società Foligno Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 3 Novembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

